REGOLAMENTO (CE) N. 181/96 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1996

relativo al trasporto per la fornitura gratuita al Kirghizistan ed al Tagikistan di farina di frumento tenero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1975/95 del Consiglio, del 4 agosto 1995, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2009/95 della Commissione [2], ha stabilito le disposizioni applicabili per la fornitura di prodotti agricoli prevista dal regolamento (CE) n. 1975/95 ; che occorre indire una gara per la fornitura di 17 500 tonnellate di farina di frumento tenero a destinazione del Kirghizistan e del Tagikistan ;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà attuali esistenti in tali repubbliche e dei problemi specifici di inoltro dell'aiuto in tali regioni, è opportuno organizzare la fornitura dei prodotti summenzionati in due partite ;

considerando che le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto b) del regolamento (CE) n. 2009/95, è indetta una gara per le spese occasionate dalla fornitura di 17 500 tonnellate (peso netto) di farina di frumento tenero, secondo quanto indicato nell'allegato I. La gara comporta due partite.

2. Le spese si riferiscono alla presa in consegna della merce, allo stadio previsto al paragrafo 3, ed al trasporto della stessa con mezzi adeguati sino ai luoghi di destinazione ed entro i termini specificati nell'allegato I.

3. La farina sarà tenuta a disposizione per l'imbarco, franco a bordo su battello o su vagone, durante un periodo massimo di 10 giorni a decorrere dalle date indicate, nella maniera seguente :

Partita n. 1 :

10 000 tonnellate nette a destinazione del Tagikistan di cui :

— 4 000 tonnellate messe a disposizione, sia in un porto comunitario situato al di fuori del Mar Mediterraneo, sia in una stazione ferroviaria comunitaria a partire dal 4 marzo 1996.

— 6 000 tonnellate messe a disposizione, sia in un porto comunitario situato al di fuori del Mar Mediterraneo, sia in una stazione ferroviaria comunitaria a partire dall'11 marzo 1996.

Partita n. 2 :

7 500 tonnellate nette a destinazione del Kirghizistan di cui :

— 4 000 tonnellate messe a disposizione, sia in un porto comunitario situato nel Mar Mediterraneo, sia in una stazione ferroviaria comunitaria a partire dal 4 marzo 1996.

— 3 500 tonnellate messe a disposizione, sia in un porto comunitario situato nel Mar Mediterraneo, sia in una stazione ferroviaria comunitaria a partire dall'11 marzo 1996.

Decorsi 10 giorni, a partire dalle date summenzionate, l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Commissione gli oneri che essa avrà sopportato a copertura di ogni tipo di spesa (stazionamento, assicurazione, sorveglianza, garanzia, ecc.) previste all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) punto 4) del regolamento (CE) n. 2009/95.

Le quantità summenzionate possono variare di ± il 10 %. Le quantità definitive saranno comunicate all'atto dell'attribuzione della fornitura.

4. La designazione definitiva dei porti o delle stazioni ferroviarie sarà effettuata all'atto dell'attribuzione della fornitura.

Qualora i porti di carico siano situati al di fuori del Mar Mediterraneo l'inoltro dovrà essere fatto, obbligatoriamente, via il Mar Baltico.

Qualora i porti di carico siano situati nel Mar Mediterraneo l'inoltro dovrà essere fatto, obbligatoriamente, via il Mar Nero.

Articolo 2

1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2009/95 le offerte dovranno essere presentate all'indirizzo seguente ;

Commissione delle Comunità europee
FEAOG-Garanzia
Divisione VI/G.2
Ufficio 10/05 o 10/08
rue de la Loi/Wetstraat, 130
B-1049 Bruxelles/Brussel.

Il termine di presentazione delle offerte scade il 12 febbraio 1996 alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).

[1] GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 2.
[2] GU n. L 196 del 19. 8. 1995, pag. 4.

Nel caso di non accettazione delle offerte il 12 febbraio 1996, un secondo termine per la presentazione delle offerte scade il 22 febbraio 1996 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

In tal caso tutte le date previste all'articolo 1 e nell'allegato I sono da riportarsi di 10 giorni.

2. L'offerta verte sulla fornitura della totalità dei quantitativi di una partita precisati all'articolo 1, paragrafo 3, e deve indicare l'importo per tonnellata netta richiesto nel caso in cui :

a) le quantità si trovano in un porto ;

b) le quantità si trovano in una stazione ferroviaria.

L'importo globale non deve essere indicato.

L'offerente dovrà fornire una lettera di garanzia emessa dalle autorità ferroviarie del primo paese di entrata nella CSI che certifichi la messa a disposizione dei mezzi di trasporto, così come dei vagoni necessari ad una buona esecuzione. L'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2009/95 si applica anche in caso di non pagamento alle autorità ferroviarie delle differenti repubbliche della CSI attraversate.

3. La cauzione di gara di cui all'articolo 6, paragrafo 1, punto f) del regolamento (CE) n. 2009/95 è fissata a 25 ECU/t di farina cosi come previsto all'articolo 1, paragrafo 3.

4. La cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2009/95 è fissata a 380 ECU/t di farina.

Articolo 3

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 10, paragrafo 1, punto a), secondo trattino del regolamento (CE) n. 2009/95, deve essere emesso nei luoghi e dalle autorità previste nell'allegato II, conformemente al facsimile riprodotto nell'allegato IV.

Articolo 4

Per il pagamento previsto all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2009/95 l'organismo designato per il controllo rilascia un certificato attestante il prelievo totale delle quantità per ogni destinazione, dopo il completamento di tale operazione, controfirmato dal fabbricante della farina o da un suo mandatario, conformemente al facsimile riprodotto nell'allegato III.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Condizionamento in « Slinged Bags/Big Bags » in ragione di 21 sacchi da 50 chilogrammi per ciascun « Slinged Bag/Big Bag ».

Partita n. 1

TAGIKISTAN : 10 000 tonnellate nette di farina di frumento tenero

Stadio di consegna

Merce non scaricata nei punti di frontiera

Data finale di consegna nei punti di frontiera

Pahtaabad — 4 000 tonnellate il 25 aprile 1996
Nau — 6 000 tonnellate il 2 maggio 1996

Partita n. 2

KIRGHIZISTAN : 7 500 tonnellate nette di farina di frumento tenero

Stadio di consegna

merce non scaricata nei punti di frontiera

Data finale di consegna nei punti di frontiera

Kara-Su — 4 000 tonnellate il 25 aprile 1996
Kara-Su — 1 500 tonnellate il 2 maggio 1996
Kara-Balta — 2 000 tonnellate il 2 maggio 1996

ALLEGATO II

a) **Luogo di presa in carico in Tagikistan**

1. Punti di frontiera di Pahtaabad e Nau — stadio merce non scaricata

 Tuttavia per i vagoni i cui sigilli apposti a cura della Commissione non siano intatti nei punti di frontiera designati, il certificato di presa in carico non potrà essere emesso che dopo lo scarico ed il controllo quantitativo e qualitativo della merce, da effettuarsi nella prima stazione all'interno del paese ove lo scarico è possibile.

2. Autorità abilitata ad emettere il certificato di presa in carico :

 Ministry of Trade and Material Resources of the Republic of Tajikistan
 Dushanbe
 Ul. Bochtar n. 37

b) **Luogo di presa in carico in Kirghizistan**

1. Punti di frontiera di Kara-Su e Kara-Balta — stadio merce non scaricata

 Tuttavia per i vagoni i cui sigilli apposti a cura della Commissione non siano intatti nei punti di frontiera designati, il certificato di presa in carico non potrà essere emesso che dopo lo scarico ed il controllo quantitativo e qualitativo della merce, da effettuarsi nella prima stazione all'interno del paese ove lo scarico è possibile.

2. Autorità abilitata ad emettere il certificato di presa in carico :

 The National Resource Fund
 Lev Tolstoi Street, 234
 720027 Bishkek

ALLEGATO III

Regolamento (CE) n. 181/96

CERTIFICATO ATTESTANTE IL PRELIEVO

Io sottoscritto,
(cognome, nome, funzione)

agente per conto di :

certifico di avere preso in carico le merci di seguito indicate :

Prodotto :		
Condizionamento :		
Quantità totale in tonnellate (nette) : (lorde) :		
Numero	di sacchi :	
	di « Big-Bags » :	
Luogo e data di presa in carico :		
Nome del battello :		
Nome e indirizzo della ditta incaricata del trasporto :		

Nome e indirizzo della società di sorveglianza :

.....

.....

Nome e firma del suo rappresentante sul luogo :

.....

.....

Osservazioni o riserve :

.....

.....

.....

.....

Timbro e firma
del trasformatore

.....

ALLEGATO IV

Regolamento (CE) n. 181/96

Treno n.

CERTIFICATO DI PRESA IN CARICO ALL'ARRIVO DEI VAGONI NEI PAESI DI DESTINAZIONE

Io sottoscritto,
(cognome/nome/funzione)

agente per conto di :

certifico di avere preso in carico le merci di seguito indicate :

Tipo di prodotto :

Luogo e data di presa in carico :

Numero dei vagoni	Numero dei piombi	Quantità (peso netto)	Numero dei colli	Data passaggio frontiera	Quantità (1) Firma e osservazioni
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

(1) Da riempirsi per i vagoni che sono stati oggetto di un controllo iscrivendovi il peso constatato.

Nome e indirizzo della società di trasporto :

Nome e indirizzo della società di sorveglianza :

Osservazioni e riserve :

.....

Rappresentante della società di sorveglianza
Nome, firma e timbro

Nome, firma e timbro del beneficiario

.....

.....